

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. CLXXIII**  
**n. 3**

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA  
LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL  
FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO

(Anno 2003)

*(Articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58)*

**Presentata dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2004**  
—————





## *Ministero degli Affari Esteri*

*Legge 7 marzo 2001, n. 58*  
*“Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario”*

**Relazione per l’anno 2003**

\* \* \*

*giugno 2004*



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLA LEGGE 7 MARZO 2001, N.58  
“FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO”  
Esercizio 2003**

1. In aggiunta agli interventi di assistenza alle vittime di mine anti-persona finanziati dalla Cooperazione italiana sia sul canale ordinario sia su quello di emergenza, la legge n. 58 del 7 marzo 2001 ha istituito uno specifico fondo per lo sminamento umanitario dotato di 5 miliardi di lire nel 2001, 19 miliardi (circa 9,8 milioni di euro) nel 2002 e di 5 miliardi (circa 2,58 milioni di euro) nel 2003.

2. La gestione di tale fondo è stata affidata, all'interno del Ministero degli Affari Esteri, alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo che, nel definirne l'utilizzo, agisce di concerto con la Direzione generale per gli Affari Politici Multilaterali. In particolare quest'ultima provvede alla definizione degli interventi prioritari - d'intesa con le Direzioni Generali competenti per area geografica e sentite le Organizzazioni Non Governative italiane attive nel settore - con la consulenza tecnica della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che a sua volta cura in via esclusiva le modalità di gestione dei singoli progetti da finanziare.

3. La legge 58/2001 prevede un quadro variegato di programmi che possono essere finanziati con le risorse del Fondo per lo Sminamento Umanitario: campagne di educazione preventiva sulla presenza di mine e sulla riduzione del rischio; il censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi minati; l'assistenza alle vittime, ivi inclusa la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica; la ricostruzione e lo sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine; il sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento; la formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento; la sensibilizzazione contro l'uso di mine terrestri ed in favore delle adesioni alla totale messa al bando delle mine.

4. Attraverso lo strumento del decreto ministeriale di attuazione della Legge n. 58/2001, firmato nel dicembre 2001, dopo aver raccolto il parere positivo delle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato, sono stati fissati alcuni criteri chiave per la definizione delle priorità dell'azione italiana contro le mine:

- coerenza con le linee d'azione e gli obiettivi generali della politica estera italiana, in conformità con gli impegni internazionali, bilaterali e multilaterali, del Paese;
- armonizzazione con le iniziative, già prese o solo programmate, dalla Comunità internazionale o da singoli donatori;
- coerenza rispetto alle iniziative, già prese o solo programmate, dalla Cooperazione italiana allo sviluppo;
- coordinamento con le altre iniziative nel settore del disarmo;

- promozione dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa.

La gestione di questo fondo sarà poi anche in futuro strettamente collegata con le attività già promosse dalla Cooperazione italiana allo sviluppo, senza sostituire gli impegni annuali del Ministero degli Affari Esteri nei confronti dei programmi d'azione contro le mine, in particolare nel settore dell'assistenza alle vittime.

5. Anche nel 2003 i fondi stanziati dalla Legge 58/2001 sono stati indirizzati dalla competente Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo prevalentemente attraverso il canale multilaterale.

L'azione italiana nel 2003 si è dunque caratterizzata per il sostegno finanziario assicurato ai programmi di sminamento umanitario e di assistenza alle vittime coordinati e realizzati dal Servizio delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS), dall'UNDP e dall'UNICEF.

Il Comitato Direzionale della D.G.C.S. ha conseguentemente deliberato contributi volontari all'UNMAS (702.285 euro), all'UNDP (1,3 milioni di euro), all'UNICEF (200.000 euro), all'Organizzazione degli Stati Americani (100.000 euro) ed al Centro Internazionale di Ginevra per lo Sminamento Umanitario (112.000 euro).

E' stato inoltre concesso sul canale bilaterale un contributo di 168.000 euro per attività di sminamento umanitario in Croazia.

Complessivamente, nell'esercizio 2003 sono stati erogati finanziamenti per un ammontare di 2,852 milioni di euro.

Seguendo l'invito della legge n. 58/2001 a conferire la maggiore visibilità possibile alle attività finanziate, privilegiando quelle realizzate da soggetti italiani (ONG ed altri enti), si è provveduto a dare indicazioni in tal senso alle Organizzazioni Internazionali ed enti beneficiari.

6. Più in dettaglio, le risorse del Fondo per il 2003 sono state destinate ad alcuni obiettivi fondamentali:

- a) Sostegno a programmi di sminamento ed assistenza alle vittime in Paesi caratterizzati da gravi emergenze umanitarie dovute alla diffusa presenza di mine. In particolare, i finanziamenti italiani sono stati concessi ad Angola (700.000 euro), Iraq (500.000 euro), Bosnia (400.000 euro), Azerbaijan (200.000 euro), Yemen (200.000 euro), Croazia (168.000 euro) e Sudan (102.285 euro);
- b) Sostegno ad attività di sminamento umanitario ed assistenza alle vittime condotte dall'Organizzazione degli Stati Americani in America Centrale;
- c) Sostegno alle attività del Centro Internazionale di Ginevra per lo Sminamento Umanitario (GICHD), che svolge un ruolo centrale nel processo di attuazione della Convenzione di Ottawa;

d) Conformemente a quanto raccomandato da una mozione approvata all'unanimità dal Senato nell'ottobre 2002, è stato confermato un contributo di 100.000 euro all'ONG svizzera "Appel de Genève" per iniziative mirate a promuovere presso i gruppi armati non statuali ("non state actors") il rispetto degli obblighi posti dalla Convenzione di Ottawa.

7. Nel corso del 2003 si è inoltre provveduto al rifinanziamento del Fondo per lo Sminamento Umanitario per il triennio 2004-2006, avvenuto con l'approvazione dell'ultima Legge finanziaria che ha assegnato una dotazione complessiva di 7,74 milioni di euro per il periodo in esame.

Lo stanziamento del Fondo per il precedente triennio 2001-2003 era stato pari a circa 14,97 milioni di euro.

Nell'ambito, infine, delle attività gestionali del fondo, attribuite alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, nel corso dell'anno 2003 sono stati concordati e stabiliti con le principali Agenzie Internazionali, responsabili dei programmi di Sminamento Umanitario nelle varie aree geografiche interessate, una serie d'accordi tecnici tesi a consentire l'effettuazione di visite periodiche ai programmi in corso da parte del personale esperto di quella Direzione generale.

8. Gli accordi citati sono stati presi con l' Agenzia delle Nazioni Unite per le Attività di Sminamento (UNMAS), con l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) ed hanno raggiunto la definitiva formalizzazione nel mese di Novembre 2003 con la firma apposta, per la parte nazionale, dalla nostra Rappresentanza Diplomatica Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite di New York, sede delle tre citate Agenzie.

9. Con tali strumenti sarà pertanto possibile effettuare missioni di monitoraggio, controllo e successiva valutazione dei vari programmi finanziati con i fondi della Legge 58/01 nei Paesi affetti dal problema della presenza delle mine.

In tale ottica, ed acquisito anche il parere della Direzione generale per gli Affari Politici Multilaterali, responsabile della definizione degli interventi prioritari, d'intesa con le Direzioni generali competenti per area geografica e sentite le Organizzazioni Non Governative (ONG) italiane attive nel settore, è stato stilato un elenco (provvisorio) di Paesi che s'intende visitare nel corso del 2004, oggetto di programmi finanziati con i fondi della citata Legge 58/01.

Essi sono: Etiopia, Yemen, Sudan, Angola, Bosnia, Mozambico ed Afghanistan nei quali sono in corso programmi gestiti dalle tre Agenzie internazionali. Eventuali

ulteriori esigenze di monitorizzazione e controllo che dovessero emergere - anno durante - in altri Paesi beneficiari degli aiuti, saranno soddisfatte da questa Direzione generale con l'invio di personale esperto.